

Docente **dott. Alberto ROMEO**

**Anno accademico 2014-2015**

**Scuola di specializzazione per le professioni legali**

**II anno**

**Programma del corso**

**CRIMINALITA' ORGANIZZATA E PROCESSO PENALE**

Già all'indomani della sua entrata in vigore, l'innovativo modello processuale a tendenziale vocazione accusatoria recepito nel codice di procedura penale del 1988 presentò alcuni stringenti limiti di tipo applicativo in relazione all'accertamento di talune peculiari tipologie di reato, rivelandosi alcuni istituti marcatamente insoddisfacenti nel far fronte alle singolari esigenze pratiche tipicamente emergenti non soltanto nella conduzione delle investigazioni relative a siffatte ipotesi delittuose ma, con pari impatto, anche nella fase propriamente processuale ed in specie sul versante dell'acquisizione delle prove.

Tale situazione si manifestò con tangibile portata in particolare con riferimento ai reati connessi alla criminalità mafiosa ed al terrorismo di matrice nazionale, vivendo proprio in quegli anni (a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90) entrambi i fenomeni criminosi una dilagante e preoccupante recrudescenza.

Prese corpo allora nel dibattito politico-giudiziario un'idea che avrebbe caratterizzato in modo stabile nel futuro l'approccio legislativo al *thema* dei reati di elevato 'allarme sociale', iniziando infatti a consolidarsi il convincimento dell'insufficienza della sola risposta sanzionatoria – da attuarsi, in linea di principio, mediante la 'criminalizzazione' di inedite fattispecie di reato o l'inasprimento del regime punitivo di quelle già esistenti – al fine di fronteggiare efficacemente la diffusività di tali crimini, ritenendosi invece necessario approntare interventi di più ampio respiro, estesi cioè anche all'ambito propriamente processuale ed a quello *stricto sensu* penitenziario.

Lungo questa precisa direttrice cominciò dunque a svilupparsi, proprio con riferimento ai reati di stampo mafioso ed a quelli a matrice terroristica, la logica del c.d. "doppio binario", fondata appunto sull'introduzione di un regime processuale per molti aspetti differenziato rispetto a quello ordinario tramite cui consentire un più agevole accertamento – e dunque un più efficace contrasto – dei reati *de quibus*.

Tale prospettiva venne anzi ben presto declinata secondo l'idea dell'intervento legislativo 'coordinato', da condursi *in primis* sul versante penale sostanziale, mediante un generalizzato aggravamento del regime sanzionatorio dei reati volta per volta avvertiti socialmente come di maggiore gravità, e dunque su quello processuale, plasmandosi inedite regole investigative e probatorie impiegabili soltanto per i procedimenti aventi ad oggetto i reati oggetto dell'operato *restyling* sostanziale, oppure precludendosi *sic et simpliciter* l'accesso a determinati istituti di favore (ad esempio i riti alternativi) o ancora modulandosi diversamente per gli imputati di siffatti reati le regole in materia di misure cautelari (quanto a presupposti, scelta delle misure e durata). L'utile corredo a simili

iniziative fu poi coerentemente rintracciato sul versante dell'esecuzione penale, ritenendosi da più parti che anche il trattamento penitenziario nei confronti dei condannati per i delitti *de quibus* dovesse essere ispirato a logiche di maggiore severità, formalmente rispondenti alla proclamata esigenza di garantire l' 'effettività' della pena, ma di fatto, in molti casi, avulse da qualsiasi reale obiettivo special-preventivo e concretanti un mero ed ingiustificato aggravio della condizione detentiva del condannato.

Orbene, concentrando l'attenzione sul solo versante propriamente processuale, va prontamente rilevato che tale *trend* ha incontrato negli anni un crescente favore legislativo, concretando invero uno dei più efficaci strumenti di veicolazione (se non di vera e propria manipolazione) del consenso popolare. La logica del doppio binario 'trasversale' (penale-processuale-penitenziario) è stata infatti riproposta ben oltre gli originari confini dei reati riconducibili al crimine organizzato, venendo sperimentata anche rispetto a fenomeni criminosi sicuramente privi delle peculiarità morfologiche tipiche soltanto di quei reati (si pensi *in primis* ai reati sessualmente connotati).

Per come bene osservato in dottrina – la cui posizione è stata sempre fortemente scettica rispetto alla descritta opera di frammentazione del sistema processuale cui man mano ha dato corso il legislatore –, la progressiva implementazione di tale ottica è stata perlopiù storicamente indotta dall'esigenza, squisitamente contingente, di offrire risposte rassicuranti e facilmente percepibili alla collettività allorché turbata dalla improvvisa manifestazione di inediti fenomeni criminosi o della recrudescenza di altri già noti, sì da placarne il senso di insicurezza ed il desiderio di una maggiore protezione sociale.

In siffatte situazioni, allora, la promessa di un generale inasprimento della risposta sanzionatoria a quei delitti che più di altri sono percepiti come maggiormente pericolosi, corredata da quella dell'aggravio dello *status* cautelare dell'accusato nonché, ancora, da quella del suo incondizionato mantenimento in carcere per l'intera durata della pena in caso di condanna, ha rappresentato per i governi uno dei più proficui strumenti di intercettazione del consenso dell'elettorato, tenuto conto dell'attenzione mediatica che generalmente viene attribuita a determinate tipologie di reato connotate da peculiari caratteristiche soggettive (ad quelli commessi dagli stranieri) o oggettive (si pensi a quelli sessuali o, in specie, a quelli di pedofilia).

Il progressivo abbandono per tal via realizzatosi del principio dell'unitarietà del sistema processuale, che ne ha fatto via via venir meno l'originaria 'insensibilità' alla natura del reato volta per volta oggetto di accertamento, si è così concretamente tradotto nella creazione di una cospicua serie di 'microsistemi', utilizzabili soltanto in relazione a determinate categorie delittuose e generalmente accomunati da una più o meno marcata flessione delle garanzie individuali dell'imputato e del condannato, con buona pace dell'idea – che dovrebbe costituire l'architrave di ogni sistema processuale – per cui lo standard delle garanzie riconosciute alla persona accusata di un reato nel corso di un processo penale non dovrebbe mai subire compressioni in ragione del tipo di reato caso per caso in rilievo. Anzi, in linea generale, tale principio potrebbe semmai al contrario declinarsi nel senso del necessario accrescimento delle garanzie individuali in modo proporzionale alla gravità del reato in contestazione. Il nostro ordinamento processuale è

stato invece interessato da un *trend* di segno diametralmente opposto, prevedendosi in relazione ai procedimenti instaurati per specifiche tipologie delittuose significative deroghe (nel riferito senso del deterioramento più o meno marcato delle garanzie prescritte per specifici istituti) alle regole ordinarie valevoli per la generalità dei reati.

Orbene, il presente modulo approfondirà la tematica in esame con precipuo riferimento al settore della criminalità organizzata, analizzando in dettaglio, sulla scorta della preliminare perimetrazione dell'esatto ambito di operatività del sottosistema *de quo* (onde valutare l'omogeneità o meno delle figure di reato accorpate in detto insieme dal legislatore), le più significative previsioni derogatorie rispetto alle regole generali plasmate per l'accertamento dei delitti in questione.

In questa precisa ottica, ognuna della programmate lezioni 'attenzione' una specifica fase dell'*iter* processuale, muovendosi dunque dallo scrutinio delle regole dettate per le investigazioni, con particolare riferimento ai 'protagonisti' delle indagini condotte per l'accertamento dei predetti reati. Specifica ed approfondita analisi sarà poi riservata al delicatissimo settore delle misure cautelari, risultando caratterizzato tale comparto, in relazione a siffatti reati, da una quanto mai incisiva contrazione delle garanzie dell'accusato, soprattutto per quel che attiene ai criteri di scelta della misura ed ai relativi termini di durata. Val la pena segnalare sin da adesso che proprio su tale tema si è recentemente registrato un intervento ripristinatorio dell'originario sistema da parte della Corte costituzionale, la quale ha condivisibilmente ricondotto entro l'originaria configurazione normativa l'insidioso meccanismo del c.d. 'automatismo cautelare', reagendo ad una scellerata iniziativa legislativa che ne aveva esteso oltremodo i confini applicativi.

Seguendo la progressione codicistica sarà poi la volta dell'esame delle norme relative alla fase propriamente processuale, dovendosi compiutamente analizzare la portata delle significative previsioni derogatorie in tema di formazione, circolazione e valutazione delle prove (art. 190-*bis*, 197 e 197-*bis*, 210, 238 e 192, co. 3 e 4, c.p.p.), non trascurando un sommario inquadramento della normativa dedicata ai testimoni ed ai collaboratori di giustizia.

Infine, vista la crescente attenzione riservata a tale settore dal legislatore, non potrà farsi a meno dal considerare anche il versante propriamente penitenziario, rinvenendosi anche in questo diverso ambito precisa traccia della ferma volontà di un generale inasprimento dello *status* detentivo del condannato per tali delitti.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- AA.VV., *Processo penale e criminalità organizzata*, a cura di Grevi, Roma-Bari, 1993.
- DI CHIARA G., *Appunti per una ricognizione della normativa processuale in tema di criminalità organizzata*, in *Foro it.*, 1999, V, c. 217.
- DALIA A., *Un nuovo modello processuale per la criminalità organizzata*, in *Studi di diritto processuale penale*, Torino, 2005
- GIOSTRA G., *I limiti di una strategia processuale differenziata per i delitti di mafia*, in *Gazz. giur.*, 1997 (fasc. n. 32).
- AA.VV., *Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata*, Milano, 1999
- CORVI P., *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Padova, 2010.
- AA.VV., *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, a cura di Garuti, Torino, 2011.
- AA.VV., *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, a cura di V. Maiello, Torino (Giappichelli), 2015.